



REGIONE PUGLIA

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI BRINDISI



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.Lgs 387/2003

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE EX. ART. 23

D.Lgs 152/2006

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE DENOMINATO "FATTORIA SOLARE SANTINO" DI POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 5.999,00 kW E POTENZA DI PICCO PARI A 10.064,99 kW

Codice di rintracciabilità: 242111521 - POD: IT001E752928550 - Id AU: 82SHKJ7



Codice identificativo elaborato:

82SHKJ7_AreeNonIdoneeFER

DATA

Gennaio 2022

Titolo elaborato

R18_Relazione aree non idonee FER

SCALA

-

REVISIONI

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------|-------------|----------|------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Progettazione:



STUDIO ENERGY SRL
Via delle Comunicazioni snc
75100 Matera
C/F. e P.IVA 01175590775

il tecnico: Dott. Arch. Michele Roberto LAPENNA



Il Proponente:

REN **172 SRL**

REN 172 S.R.L.
Salita Santa Caterina 2/1- 16123 Genova (GE)
C.F./P.IVA 02644690998

LEGALE RAPPRESENTANTE

INDICE

| | |
|---|---|
| 1. Criteri per l'individuazione di aree non idonee ai sensi del D.M. 10/09/2010 | 2 |
| 2. Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ai sensi del R. R. n. 24 del 30/12/2010 | 3 |
| 3. Criteri per l'individuazione delle aree non idonee a livello comunale | 4 |
| 4. Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree non idonee..... | 4 |
| 5. Conclusioni | 8 |

RELAZIONE AREE NON IDONEE FER

Il DM 10.09.2010 parte IV (inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio) individua i requisiti e i criteri per la valutazione dei progetti in riferimento al loro inserimento nel territorio, e al punto 17 (Aree non idonee) concede la possibilità alle regioni e alle province autonome di procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità e i criteri specificati all'allegato 3 (Criteri per l'individuazione di aree non idonee).

La presente relazione è relativa alla verifica dell'inserimento nell'area, ai sensi del suddetto DM, dell'impianto fotovoltaico da 5,5 MWp denominato denominato "Fattoria Solare Santino", con estensione complessiva pari a circa 10 ha, e dalle relative opere di connessione in progetto nel comune di comune di San Pancrazio Salentino (BR) proposto dalla ditta è la REN 172 S.r.l." avente potenza in immissione pari a 5.999,00 kW e una potenza installata pari a 8.508,24 kWp, unitamente a tutte le opere di connessione alla Rete di Distribuzione.

1. Criteri per l'individuazione di aree non idonee ai sensi del D.M. 10/09/2010

L'allegato 3 del citato decreto ministeriale precisa che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei ha l'obiettivo di offrire informazioni certe per la localizzazione dei progetti, e l'individuazione delle aree non idonee è demandata alle regioni che con propri provvedimenti hanno facoltà di definire i siti in oggetto, in particolare secondo i criteri indicati, e di seguito riportati per chiarezza:

- a) *l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;*
- b) *l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;*
- c) *ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;*
- d) *l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;*
- e) *nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;*
- f) *in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:*
- g) *I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. N. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di*

notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;

- h) Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;*
- i) Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*
- j) Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;*
- k) Le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;*
- l) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);*
- m) Le Important Bird Areas (I.B.A.);*
- n) Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;*
- o) Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;*
- p) Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;*
- q) Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. N. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.*

2. Criteri per l'individuazione delle aree non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010

Il Regolamento della Regione Puglia n°24 del 30 dicembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", è il riferimento normativo per il territorio regionale nell'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili. Tale individuazione "...è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione"

Il Regolamento comprende i seguenti allegati:

Allegato 1, con indicazione dei principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano la non idoneità di specifiche aree alla installazione di determinate tipologie e dimensioni di impianti FER e relative motivazioni,

Allegato 2, contenente la classificazione delle diverse tipologie di impianti FER,

Allegato 3, che elenca aree e siti dove non è consentita la localizzazione di specifiche tipologie di impianti FER.

Si precisa che le opere di connessione relative a impianti esterni alle aree e siti non idonei è consentita previa acquisizione di eventuali pareri previsti per legge.

La Regione Puglia mette a disposizione il sito <http://www.sit.puglia.it> per visionare la perimetrazione delle aree non idonee sul territorio regionale.

Relativamente all'individuazione delle aree dove è autorizzata o meno la realizzazione di impianti FER si rimanda anche alla precedente L.R. n. 31 del 21/10/2008, oltre che al Regolamento per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale di impianti fotovoltaici da realizzarsi nel territorio della provincia di Brindisi – Delibera n. 68/16 del 29/11/2010 della Provincia di Brindisi, per ulteriori approfondimenti.

3. Criteri per l'individuazione delle aree non idonee a livello comunale

Il Comune di San Pancrazio Salentino non dispone di uno specifico piano o regolamento *di individuazione aree non idonee per gli effetti del R.R. 30/12/2010 n. 24*.

4. Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree non idonee

L'area di progetto ricade Comune di San Pancrazio Salentino nell'ambito del "Tavoliere Salentino" e nella Figura Territoriale denominata "La terra dell'Arneo", in un'area dove sono presenti appezzamenti ricoperti da colture prevalentemente seminative; non sono presenti essenze forestali o evolutive della macchia mediterranea.

Gli ambienti naturali risultano quasi assenti, sostituiti dall'attività agricola, ad eccezione di alcune formazioni boschive, talvolta puntiformi stazioni arboree o formate da pochi individui. In tale contesto, si individuano le aree idonee o non idonee alla installazione di impianti FER.

L'analisi di eventuali criticità relative alla sovrapposizione dell'area di progetto con aree non idonee è eseguita considerando sia quanto prescritto a livello regionale, sia quanto prescritto a livello comunale.

In base a quanto evidenziato dal [sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it), l'area di intervento non interessa aree non idonee.

Nell'intorno si evidenzia la presenza di diversi impianti fotovoltaici e anche eolici, realizzati o da realizzarsi, che vengono analizzati nel dettaglio con l'analisi di intervisibilità e impatti cumulativi, riportata nella presente relazione.

Dalla tavola del Sistema geo-morfo-idrogeologico, non risultano interferenze, come pure per quanto riguarda il sistema botanico vegetazionale, culturale, e il sistema della stratificazione storica.

Si riportano di seguito le planimetrie riportanti i tematismi relativi alle aree NON idonee afferenti all'area di impianto

Per la verifica delle interferenze consultare il seguente file:

- **82SHKJ7_AREE_NON_IDONEE_FER**



Fig. 1 aree NON idonee FER




Fig. 2 Stralcio cartografia aree Impianti FER DGR 2122 da portale <http://webapps.sit.puglia.it/>

Avendo esaminato la situazione riguardante le aree e i siti non idonei alla installazione di impianti FER utilizzando le cartografie disponibili a livello regionale e a livello locale, di seguito si riporta una sintesi che comprende anche le voci più generali, ai sensi del D.M. 10/09/2010.

Tabella 1 - Aree non idonee ai sensi del D.M. 10/09/2010

| tipologia | Presenza aree e siti non idonei |
|--|---------------------------------|
| - i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo; | nessuna |
| - zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica; | nessuna |
| - zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; | nessuna |
| - le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale; | nessuna |
| - le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo; | nessuna |
| - le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; | nessuna |
| - le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.; | nessuna |
| - zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. | nessuna |
| - aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; | nessuna |
| - aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; | nessuna |
| - le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar; | nessuna |
| - le Important Bird Areas (I.B.A.); | nessuna |
| le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) | nessuna |

Tabella 2 - Aree non idonee ai sensi del R.R. 24/2010

| tipologia | Presenza aree e siti non idonei |
|--|--|
| Aree Naturali Protette Nazionali e Regionali istituite ai sensi della Legge n. 394/91, dei singoli decreti nazionali, delle Singole leggi istitutive, della Legge Regionale n. 19/97 e della L.R. 31/2008, con area buffer di 200 m | nessuna |
| Zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar (istituite ai sensi del D.P.R. n.448 del 13.3.1976; D.P.R. n. 184 del 11 febbraio 1987; Singole istituzioni; L.R. 31/08), comprensive di un'area buffer di 200 m | nessuna |
| Aree SIC e ZPS ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (cosiddetta Direttiva "habitat") e della Direttiva 79/409/CEE (cosiddetta Direttiva "uccelli") e rientranti nella rete ecologica europea "Natura 2000"; compresa un'area buffer di 200 m | nessuna |
| Rete Natura 2000 | nessuna |
| Aree ad importanza avifaunistica (Important Birds Areas – IBA 2000) , con obbligo della valutazione di incidenza entro i 5 Km | nessuna |
| Siti Unesco | nessuna |
| Beni Culturali con buffer di 100 m (in base a parte II d. lgs. 42/2004, vincolo L.1089/1939) | nessuna |
| Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 d. lgs 42/2004, vincolo L.1497/1939) | nessuna |
| Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs 42/2004) | nessuna |
| Territori costieri fino a 300 m | nessuna |
| Laghi e territori contermini fino a 300 m | nessuna |
| Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino 150 m | nessuna |
| Boschi con buffer di 100 m | nessuna |
| Zone archeologiche più buffer di 100 m | nessuna |
| Tratturi più buffer di 100 m | nessuna |
| Aree a Pericolosità Idraulica – Geomorfologica così come individuate dal PAI | nessuna |
| Ambiti A e B del PUTT | nessuna |
| Area edificabile urbana con buffer di 1 Km (ai sensi delle Linee Guida Decreto 10/2010 Allegato 4 – punto 5.3.b) | nessuna |
| Segnalazione Carta dei Beni più buffer di 100 m | nessuna |
| Coni Visuali zone interne in 4 Km, 6 Km e 10 Km secondo le Linee Guida del Decreto 10/2010 Art.17 Allegato 3 | nessuna |
| Grotte e buffer di 100 m | nessuna |
| Lame e Gravine | nessuna |
| Versanti | nessuna |
| Aree Agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità | nessuna |

5. Conclusioni

A seguito delle verifiche eseguite relativamente all'inserimento nell'area dell'impianto fotovoltaico denominato "Fattoria Solare Santino", con estensione complessiva pari a circa 10 ha, e dalle relative opere di connessione in progetto nel comune di San Pancrazio Salentino (BR) proposto dalla ditta "la REN 172 S.r.l.", si può considerare che l'impianto NON ricade in aree o siti non idonei per la localizzazione di Impianti FER.

Brindisi, 03.02.2022

Arch. Michele Roberto LAPENNA



The image shows a circular professional stamp of the architect. The stamp contains the text: "DR. ARCH. MICHELE ROBERTO LAPENNA", "C.O.P. 172/2008", and "ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSULENTI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "Michele Roberto Lapenna".